



COMUNE DI TENNO
PROVINCIA DI TETTO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA DELL'AREA DEL
LAGO DI TENNO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27 marzo 2006, in pubblicazione all'Albo comunale dal 30.03.2006 al 09.04.2006

In vigore dal 10 aprile 2006 ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

Il Segretario comunale
d.ssa Marilena Boschetti

Premessa

Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare la qualità estetica e biologica delle aree circostanti il Lago di Tenno e delle sue acque. S'ispira alla necessità di armonizzare una diffusa richiesta di fruizione della vasta area, in linea con le Direttive comunitarie e la Legislazione Statale e Provinciale in materia di tutela delle acque e delle aree di rilevanza paesaggistica ed ambientale circostanti. Il presente Regolamento non è, comunque, sostitutivo delle norme di tutela di rango superiore.

Art. 1

Oggetto

Il regolamento disciplina le attività e la fruizione del territorio del Lago di Tenno da parte del pubblico, degli utenti, dei proprietari, possessori o detentori di immobili.

Art. 2

Finalità e strumenti

Le finalità poste dal presente documento sono:

- a) prevenire e ridurre i possibili inquinamenti del lago;
- b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque;
- c) mantenere la qualità estetica e biologica dell'area, nonché la capacità dell'ambiente a sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate compatibilmente con la presenza dell'uomo.

Il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 si realizza attraverso i seguenti strumenti:

- a) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi del bacino lacustre e delle sue sponde;
- b) l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili.

Art. 3

Aree d'applicazione

Il presente regolamento si applica all'area individuata nelle cartografie allegate. Nelle stesse è riportata l'area di rispetto dei laghi, così come individuata dal Piano Generale di zona allegato al Piano Regolatore Generale del Comune di Tenno, e considerata prioritaria (da qui in poi denominata area "A") e l'area di rispetto estensiva che considera tutto il bacino idrografico su suolo comunale amministrativo di Tenno ed afferente al lago e, quindi, potenzialmente, fonte di disturbo per l'ecosistema lacustre (da qui in poi denominata area "B").

Art. 4

Prescrizioni in campo agricolo area "A"

Nell'area "A" sono ammesse le coltivazioni tipiche ed in linea con le caratteristiche ambientali e pregresse. Non sono ammesse nuove colture esigenti in materia d'apporti idrici, fertilizzanti ed antiparassitarie. Si definiscono coltivazioni tipiche e caratterizzanti il paesaggio, le seguenti:

- ◆ prati permanenti falciabili;
- ◆ castagneto.

Per i prati permanenti falciabili, castagneti, è vietata la concimazione con qualsiasi tipologia di liquami, sia di provenienza animale (allevamenti zootecnici), ché da provenienza antropica (reflui di lavorazioni). E' vietato l'utilizzo di pollina e di letame fresco. E' consentito soltanto l'utilizzo di letame ben maturo, con almeno sei mesi di stagionatura in ambiente adeguato e con le più confacenti tecniche agronomiche attualmente in essere. La distribuzione di tale ammendante deve avvenire in tardo autunno. e deve essere cosparso su tutta la superficie interessata in maniera uniforme e per una quantità massima di 30 t/ha.

Le concimazioni azotate sono deleterie all'ambiente in special modo alle acque del lago causa l'eutrofizzazione delle acque, quindi è vietato ogni apporto di azoto che questo sia di forma nitrica, ammoniacale o ureica.

Il fosforo e il potassio essendo dei macroelementi molto stabili all'interno del terreno e difficilmente idrosolubili. Quindi il loro utilizzo è consentito in maniera dettata nell'ordine dei 20 Kg di P₂O₅ e dei 20 Kg. Di K₂O ad ettaro.

Art. 5

Prescrizioni in campo agricolo area "B"

Nell'area "B" sono ammesse qualsiasi tipo di coltivazioni sia arboree ed erbacee. Non sono ammesse nuove colture esigenti in materia di apporti idrici, fertilizzanti ed antiparassitarie vedi colture intensive fuori suolo, serre, tunnel o qualsiasi altra tipologia atta ad intensificare o a forzare la produzione.

Si definiscono coltivazioni tipiche e caratterizzanti il paesaggio le seguenti:

- ◆ prati permanenti falciabili;
- ◆ castagneto;
- ◆ arativo;
- ◆ colture foraggere;
- ◆ colture orticole estensive e non intensive;
- ◆ piccoli frutti fragole, ribes, lamponi;
- ◆ frutteti non specializzati;

E' consentito l'utilizzo di ammendanti organici tipo letame che abbia le caratteristiche di almeno sei mesi di stagionatura. Come per l'area "A" è vietato l'uso di liquami e pollina di qualsiasi natura esse provengano. Per quanto riguarda i macroelementi N – P – K è consentito l'apporto nell'ordine delle 40 unità di azoto, 30 unità di fosforo e 40 unità di potassio.

Art. 6

Prescrizioni in campo agricolo - "diserbanti"

Nell'area "A" è vietato l'utilizzo di qualsiasi genere di diserbante, di qualsiasi natura.

Nell'area "B" è possibile l'utilizzo di solo diserbanti che hanno prodotti non residuali.

Nell' area "A" e "B" è vietato l'abbruciamento di prati e residuali di vegetazione

Art. 7

Prescrizioni in campo agricolo - "sfalci"

I prati devono essere effettuati almeno due sfalci: il primo entro il 15 luglio ed il secondo entro il 15 settembre. Altezza del taglio superiore ai 4 – 5 cm.

Art. 8

Prescrizioni in campo forestale

L'attività selvicolturale è ammessa nei termini previsti dai vigenti Piani di assestamento forestale, dal Piano per i boschi privati e dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale. In base a tali norme e sotto la tutela degli organismi preposti i boschi sia privati che pubblici saranno trattati secondo le più corrette norme della selvicoltura naturalistica.

Art. 9

Cambio di coltura

E' ammesso il cambio di coltura solo in aree di agricoltura pregressa, con evidenti segni di cura antropica, come, ad esempio, rampe o strutture, come muretti a sostegno delle colline, che dimostrino la preesistenza dell'antica coltivazione.

Art. 10

Flora spontanea e piante officinali

E' vietata l'asportazione dei fiori dagli alberi e dagli arbusti; è consentita la raccolta di fiori campestri fino ad un massimo di cinque esemplari per specie a persona. La raccolta delle piante officinali è soggetta ad autorizzazione ed è regolamentata dalle leggi statali e provinciali in materia.

Art. 11

Funghi

La raccolta dei funghi spontanei è consentita secondo le norme Provinciali, per un massimo di 2 Kg a persona. E' vietato far uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero; è vietato far uso di contenitori flosci o in materiale plastico. E' vietato raccogliere funghi parzialmente decomposti o privi di parti determinanti per il riconoscimento.

Art. 12

Tutela delle alberature monumentali

All'interno dell'area "A" sono soggetti a protezione tutti i castagni da frutto secolari e, tutte quelle piante che superino il diametro di 40 cm misurato ad un metro da terra.

Chiunque intenda eseguire qualsiasi intervento che modifichi la forma, la struttura o le caratteristiche delle piante di cui sopra dovrà richiedere preventiva autorizzazione al Sindaco.

E' vietato arrampicarsi sugli alberi, costruirvi piattaforme, capanne o simili, appendere corde, tendere cavi, inchiodare tavole o altro ai tronchi.

Art. 13

Apporto di materiale solido

Al fine di rallentare l'apporto di materiale solido afferente al lago dal rio Secco dovranno essere adottate opportuni contatti ed incontri con il Servizio Bacini Montani della Provincia al fine di migliorare l'efficienza delle briglie filtranti presenti sul Rio Secco.

Art. 14

Edilizia residenziale

Si fa riferimento alle norme contenute nelle leggi urbanistiche provinciali e dal piano regolatore generale e piano attuativo ai fini speciali.

Art. 15

Scarichi di acque superficiali e acque nere

Si fa riferimento alle norme provinciali in materia di Tutela delle acque dagli inquinanti.

Art. 16

Verde pubblico – privato

Nell' area A è vietata la piantumazione di essenze arboree ed arbustive esotiche e di tipo tropicale e sub – tropicale e la coltivazione di intensiva di abete rosso. E' consentita la messa a dimora di specie arboree ed arbustive autoctone di fascia prealpina (collinare e montana).

Art. 17

Rete viaria

Nell'area "A" non sono ammesse tipologie di pavimentazioni stradale se non di tipo naturale, eventualmente stabilizzate secondo i moderni criteri dell'ingegneria naturalistica con aggiunte di catalizzatori e cemento in quantità limitate. Nei tratti di maggiore pendenza è consentita la realizzazione di selciati in pietra calcarea anche annegati in massicciata di calcestruzzo senza fugature.

Art. 18

Segnaletica

E' vietato ogni tipo di segnaletica, ad eccezione della segnaletica indicante i percorsi intorno al lago, della segnaletica stradale e della segnaletica mobile per le manifestazioni autorizzate; quest'ultima deve essere rimossa a cura degli organizzatori al termine delle stesse.

E' vietato imbrattare con vernici o manifesti adesivi i manufatti e le attrezzature o appendere cartelli agli alberi.

Art. 19

Circolazione e sosta con mezzi motorizzati

Su tutto il territorio dell'area "A":

1. è vietato compiere con mezzi motorizzati, compresi i mezzi cingolati, percorsi fuoristrada. Tale divieto comprende anche i sentieri, le mulattiere, le piste e le strade forestali. Sono esclusi dal divieto i proprietari dei fondi agricoli e forestali ed i proprietari o gli inquilini di edifici all'interno dell'area, perché muniti di specifico contrassegno rilasciato dal Comune;
2. parcheggiare qualunque mezzo motorizzato nei prati, nelle zone boschive e nei terreni agricoli;
3. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti i mezzi impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali o autorizzati dall'Amministrazione comunale, nelle operazioni di sorveglianza, di soccorso, di pubblica sicurezza, antincendio, di servizio pubblico e per gli interventi di difesa del suolo e di tutela dell'ambiente.

Art. 20

Cautele di conduzione dei veicoli

I mezzi motorizzati autorizzati a transitare nella viabilità interna all'area, devono di norma percorrere con scrupoloso rispetto dell'ambiente e dei fruitori, esclusivamente le strade, le carrarecce, o le piste, nell'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- non devono essere superato il limite di velocità di 30 Km/h;
- ai ciclisti e ai pedoni deve essere data la precedenza sugli automezzi.

Art. 21

Accesso con velocipedi

L'accesso con velocipedi è ammesso solo lungo le strade comunali.

E' vietata la percorrenza di sentieri di accesso al lago e del sentiero **circunlacunale**.

I velocipedi devono procedere a velocità moderata, tale da non costituire pericolo per il prossimo, nel rispetto delle norme di cui all'art. 377 del DPR 16.12.92 n.495.

E' inoltre vietato:

- a) abbandonare i percorsi ammessi di cui al primo comma;
- b) condurre i velocipedi con andatura pericolosa;
- c) impedire la regolare circolazione pedonale.

Art. 22

Accensione di fuochi

L'accensione di fuochi all'aperto è vietata su tutto il territorio dell'area "A".

Nelle aree appositamente attrezzate, ed a ciò autorizzate, è ammesso l'uso di fornelli da campo e di bracieri da barbecue, perché utilizzati in condizioni di assoluta sicurezza.

E' consentito ai proprietari di edifici e agli aventi titolo, di utilizzare bracieri da barbecue e fornelli da campeggio, perché nelle immediate pertinenze degli edifici stessi e in condizioni di assoluta sicurezza.

Art. 23

Disturbo della quiete e degli habitat naturali

Non sono consentite attività rumorose, che per la loro intensità o durata disturbino la quiete dei luoghi.

Art. 24

Pesca sportiva

Per quanto concerne la pesca questa è ammessa secondo le regole e le prescrizioni contenute nel regolamento interno dell'associazione pescatori Basso Sarca, al quale si rimanda.

Art. 25

Danneggiamenti

Fatte salve le sanzioni penali, è fatto divieto a chiunque di deteriorare, manomettere, imbrattare, o cagionare danno alle pubbliche e private proprietà; ed in particolare agli arredi, alle attrezzature ed ai manufatti presenti nell'area.

Art. 26

Giochi pericolosi e molesti

Sono vietati tutti i giochi e le attività potenzialmente pericolose per i frequentatori in relazione alle specifiche funzioni dell'area e quelli che possano causare rischio per la pubblica incolumità o pericolo di danno alle pubbliche e private proprietà.

Art. 27

Norme comportamentali generali

Per le norme comportamentali si fa riferimento alle ordinanze Sindacali in materia di rifiuti, cani o altri animali domestici, natanti a motore, uso pesticidi di qualsiasi genere (antiparassitari, erbicidi, disinfettanti, rodenticidi, ecc.), campeggio ecc.

Art. 28

Deroghe

L'amministrazione Comunale può sempre concedere deroghe alle norme previste dal presente regolamento per fini scientifici, didattici e di studio purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Provincia ovvero siano di competenza di altri Organi o di Autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine. Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza. Il personale autorizzato può agire in deroga a quanto disposto dal presente regolamento secondo le indicazioni ed i programmi della Civica Amministrazione.

Art. 29

Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza incaricato dall' Amministrazione Comunale.

Art. 30

Sistema sanzionatorio

L'inosservanza delle prescrizioni del regolamento, qualora non abbiano rilevanza penale, ovvero sia sanzionata da norme di legge dello Stato o della Provincia, è punita con la sanzione amministrativa fino ad Euro 516,46 ai sensi delle vigenti disposizioni.

Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio comunale dello stato di previsione delle entrate del bilancio corrente e dei bilanci successivi.

Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni, saranno introitate nel bilancio comunale per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate.

Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo di cessione al trasgressore della cosa danneggiata.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento s'intendono vigenti le norme di tutela ambientale stabilite dalle Leggi provinciali, statali e comunitarie in materia.

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA DELL'AREA DEL LAGO DI TENNO**

INDICE

Premessa

<i>Art. 1 Oggetto</i>	pag. 1
<i>Art. 2 Finalità e strumenti</i>	pag. 1
<i>Art. 3 Aree d'applicazione</i>	pag. 1
<i>Art. 4 Prescrizione in campo agricolo area "A"</i>	pag. 2
<i>Art. 5 Prescrizione in campo agricolo area "B"</i>	pag. 2
<i>Art. 6 Prescrizione in campo agricolo – "diserbanti"</i>	pag. 3
<i>Art. 7 Prescrizione in campo agricolo – "sfalci"</i>	pag. 3
<i>Art. 8 Prescrizioni in campo forestale</i>	pag. 3
<i>Art. 9 Cambio di coltura</i>	pag. 3
<i>Art. 10 Flora spontanea e piante officinali</i>	pag. 3
<i>Art. 11 Funghi</i>	pag. 4
<i>Art. 12 Tutela delle alberature monumentali</i>	pag. 4
<i>Art. 13 Apporto di materiale solido</i>	pag. 4
<i>Art. 14 Edilizia residenziale</i>	pag. 4
<i>Art. 15 Scarichi di acque superficiali e acque nere</i>	pag. 4
<i>Art. 16 Verde pubblico - privato</i>	pag. 4
<i>Art. 17 Rete viaria</i>	pag. 5
<i>Art. 18 Segnaletica</i>	pag. 5
<i>Art. 19 Circolazione e sosta con mezzi motorizzati</i>	pag. 5
<i>Art. 20 Cautele di conduzione dei veicoli</i>	pag. 5
<i>Art. 21 Accesso con velocipedi</i>	pag. 6
<i>Art. 22 Accensione di fuochi</i>	pag. 6
<i>Art. 23 Disturbo della quiete e degli habitat naturali</i>	pag. 6
<i>Art. 24 Pesca sportiva</i>	pag. 6
<i>Art. 25 Danneggiamenti</i>	pag. 6
<i>Art. 26 Giochi pericolosi e molesti</i>	pag. 7
<i>Art. 27 Norme comportamentali generali</i>	pag. 7
<i>Art. 28 Deroghe</i>	pag. 7
<i>Art. 29 Vigilanza</i>	pag. 7
<i>Art. 30 Sistema sanzionatorio</i>	pag. 7
<i>All. 1 Corografia</i>	
<i>All. 2 Planimetria catastale</i>	